



REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA  
Servizio OO.MM. e Acque Marine  
**STAGIONE BALNEARE 2020**

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE DI QUALITÀ SCARSA TEMPORANEAMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI GESTIONE

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità		COORDINATE AREA				Distanza m	Frequenza Monitoraggio	Descrizione aree interessate
						INIZIO		FINE				
						LAT	LONG	LAT	LONG			
IT013067025005	Teramo	Giulianova	360 m Nord foce fiume Tordino	4	scarsa	42,7438737	13,9776200	42,7413000	13,9796000	329	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067025005 sono interdette alla balneazione per m 110 a NORD e m 219 a SUD
IT013068028011	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Galilei	4	scarsa	42,4736130	14,2135850	42,4714413	14,2174653	400	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028011 sono interdette alla balneazione per m 97 a NORD e per m 303 a SUD
IT013069035008	Chieti	Francavilla al Mare	140 n Sud fosso S. Lorenzo	4	scarsa	42,4061720	14,3185060	42,4050450	14,3210590	244	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069035008 sono interdette alla balneazione per m 90 a NORD e per m 154 a SUD
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	4	scarsa	42,3128540	14,4407590	42,3125240	14,4411370	50	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058012 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintioni	4	scarsa	42,3118610	14,4420080	42,3115310	14,4424380	50	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058012 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1= ECCELLENTE
- 2= BUONA
- 3= SUFFICIENTE
- 4= SCARSA

N.C.=NUOVA CLASSIFICAZIONE

ESTENSIONE LINEARE DELLE AREE METRI 1 073,000

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e temporaneamente vietate alla balneazione devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 4 lett. a) punto 3 del D.Lgs. n. 116/08.